



TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE E FALLIMENTARE

Il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile e Fallimentare, composto dai seguenti magistrati:

Dott. Antonio Novara	Presidente
Dott.ssa Raffaella Vacca	Giudice
Dott.ssa Claudia Turco	Giudice rel. ed est.

riunito in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 134 R.S.I. dell'anno 2012, per la dichiarazione dello stato di insolvenza della **MIGLIORE S.p.a.** - in persona del Consigliere delegato e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Beppe Migliore (nato a Palermo, il 22.8.1980, residente in Palermo, Via gen. Antonio Scavo, n.26 -, con sede legale in Palermo, Viale della Regione Siciliana, n. 4408, partita IVA 00104840822, iscritta nel Registro delle imprese con il R.E.A. n. PA 59134.

Con ricorso depositato il 29.3.2012, la Migliore S.p.A. ha chiesto la dichiarazione del proprio stato di insolvenza e l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al D. Lgs. n. 270/1999.

A sostegno del ricorso, la società ha dedotto di trovarsi in stato d'insolvenza, ritenuto riconducibile a molteplici cause, tra le quali, in particolare, la generale contrazione del mercato degli elettrodomestici e degli arredi per interni ed esterni, la dilatazione dei tempi di incasso da parte dei clienti grossisti e la contrazione dei tempi concessi dai fornitori internazionali per i pagamenti loro dovuti, la concorrenza introdotta con l'ingresso nel mercato siciliano di altri grandi negozi, operanti nei medesimi settori merceologici, con ampie superfici di esposizione e vendita, il sopravvenuto sovradimensionamento del personale operativo, rispetto alle mutate esigenze.

S.I. 3/012
R.S.I. n. 134/2012
C.NOV 5816/012
REMI 5816/012
R.E.P.

La società ricorrente, inoltre, al fine di illustrare elementi utili alla valutazione dell'esistenza delle condizioni di cui all'art. 27 D. Lgs. cit., ha evidenziato la manifestazione di interesse del gruppo imprenditoriale Bellavia - confermata con lettera del 27.3.2012, in atti allegata - rispetto all'affitto od alla cessione del ramo d'azienda comprendente le sedi operative in Trapani e Palermo e la logistica di Capaci. Ciò rappresenterebbe, in caso di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, una "concreta prospettiva di recupero dell'equilibrio economico" dell'attività imprenditoriale.

A corredo del ricorso, anche a seguito dell'invito all'integrazione rivolto dal Tribunale in sede di audizione ex art. 7, la Migliore S.p.A. ha, infine, prodotto la documentazione prescritta dall'art. 5 comma II D.Lgs. cit., e reso disponibili le scritture contabili presso la sede legale, in Palermo, Viale della Regione Siciliana, n. 4408.

Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la domanda proposta dalla Migliore S.p.A., volta alla dichiarazione del proprio stato di insolvenza ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 270/1999, debba essere accolta, ricorrendo in capo alla società, tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, prescritti dagli art. 2 e 3 D.Lgs. cit.

I. Competenza territoriale

Non v'è dubbio sulla competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. cit., dal momento che la società ricorrente ha la propria sede legale ed amministrativa in Palermo, Viale della Regione Siciliana, n. 4408.

II. Natura commerciale e fallibilità dell'impresa

La società ricorrente rientra, inoltre, nel novero delle imprese commerciali soggette alle disposizioni sul fallimento, superando ciascuno dei parametri dimensionali previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 1 L.F., come si evince agevolmente dai bilanci prodotti.

III. Stato di insolvenza

La Migliore S.p.A. versa, poi, in una evidente situazione di insolvenza.

In proposito, va premesso - in conformità a quanto già ritenuto da questo Tribunale nelle sentenze rese in altri procedimenti l'11.2.2010 ed il 28.10.2011^{che} - il concetto di insolvenza rilevante ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 270/1999 è pienamente corrispondente a quello previsto dall'art. 5 L.F. per la dichiarazione di fallimento e consiste, in via generale, in quella condizione oggettiva di impotenza economica funzionale, non transitoria,

a causa della quale l'imprenditore non è in più in grado di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento della attività commerciale.

Depongono in questo senso, da un lato, la considerazione che la legge non conosce altra definizione di insolvenza, se non quella prevista dall'art. 5 L.F.; dall'altro, il rilievo che la dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 3 D.Lgs. n. 270/1999 risulta prodromica sia alla dichiarazione di fallimento, sia all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, senza che il Tribunale sia chiamato, nell'emissione del decreto ex art. 30 D.Lgs. n. 270/1999, a valutare nuovamente tale requisito oggettivo (costituente, dunque, un presupposto identico sia dell'una, che dell'altra procedura).

Il Tribunale deve, pertanto, in questa sede valutare se sussista la denunciata insolvenza della società ricorrente ai sensi dell'art. 5 L.F., fermo restando che ogni questione sulla reversibilità o meno dell'insolvenza stessa e sulla sussistenza, per l'impresa insolvente, delle «concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali» di cui all'art. 27 D.Lgs. n. 270/1999, va necessariamente rimandata alla fase successiva. Invero, solo al termine del c.d. "periodo di osservazione", dovrà essere valutata la ricorrenza delle condizioni di accesso alla procedura di amministrazione straordinaria, anche sulla base della relazione del Commissario Giudiziale, di cui all'art. 30.

Nel caso di specie, alla luce dei dati contabili risultanti dal bilancio approvato al 31.12.2010, dal bilancio di verifica al 31.12.2011 - riclassificato, approvato dal Consiglio d'Amministrazione della società debitrice il 30.5.2012 ed allegato con le note autorizzate depositate in data 1.6.2012 -, e dalla situazione economica al 28.2.2012, deve ritenersi pienamente ricorrente lo stato d'insolvenza della Migliore S.p.A., atteso l'elevato ammontare dei debiti, sempre superiore ai settanta milioni di euro, a fronte di un attivo patrimoniale compreso tra i novanta ed i centocinque milioni di euro, composto in massima parte da immobilizzazioni materiali: ciò conferma l'impossibilità di far fronte alle obbligazioni della società con mezzi normali, non bastando al soddisfacimento dei debiti (fra i quali alcuni, di certo, esigibili oltre l'esercizio corrente) l'uso delle risorse e dei ricavi correnti. Al pareggio del bilancio, infatti, si perviene esclusivamente considerando l'ingente patrimonio immobiliare, la cui liquidazione non costituirebbe, per la società, attività caratteristica, né ordinaria.

IV. Requisiti dimensionali

La società ricorrente risulta, infine, in possesso di entrambi i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b), e, segnatamente, di: «a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a duecento, da almeno un anno; b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio».

- a) Invero, quanto al primo, va osservato che i prospetti paga al 29.3.2012, come singolarmente allegati dalla ricorrente l'8.5.2012 in relazione alle diverse sedi operative della società, rivelano l'attuale esistenza di personale dipendente per 206 unità, tutti con data di assunzione ben antecedente di un anno rispetto al deposito del ricorso.
- b) Per quanto riguarda il requisito *sub b)*, ritiene il Tribunale, sulla base del tenore testuale della disposizione, che lo stesso debba essere determinato – sia con riferimento al rapporto debiti/attivo patrimoniale, sia con riferimento a quello debiti/ricavi – tenendo conto dell'ultimo esercizio chiuso alla data di deposito del ricorso. Nel caso di specie, dunque, tenuto conto che alla data di deposito del ricorso non era ancora scaduto il termine di presentazione del bilancio al 31.12.2011, può prendersi in considerazione il cd. 'bilancio di verifica' al 31.12.2011, come riclassificato ed allegato con le note autorizzate depositate l'1.6.2012. Da tale documento risulta che l'ultimo esercizio si è chiuso con un ammontare di debiti pari ad euro 74.072.108, un attivo patrimoniale di euro 90.418.132 e ricavi delle vendite e prestazioni per complessivi euro 38.984.074.

Risulta pienamente integrato, pertanto, anche il secondo presupposto per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di amministrazione straordinaria.

Deve, peraltro, evidenziarsi che il presupposto in esame si verificherebbe anche prendendo in considerazione l'ultimo bilancio approvato dalla società ricorrente, relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2010. Da tale documento si evince che i debiti ammontano ad € 71.873.338,00, che l'attivo patrimoniale ammonta ad € 105.397.953,00 e che i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari ad € 63.535.198,00.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, deve, dunque, concludersi per la sussistenza di tutti i presupposti di legge per dichiarare lo stato di insolvenza di Migliore S.p.A.

Ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n. 270/1999, alla dichiarazione dello stato di insolvenza consegue la nomina del Giudice delegato per la procedura e del Commissario Giudiziale, designato in conformità delle indicazioni ricevute dal Ministro dello Sviluppo Economico in data 17.5.2012 (anticipate a mezzo fax il 4.5.2012), nonché la fissazione della data dell'udienza di accertamento del passivo e del termine perentorio per il deposito delle domande dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali su beni della società.

Quanto, infine, alla gestione dell'impresa nel c.d. "periodo di osservazione", ossia fino a quando non si provvederà a norma dell'art. 30 D.Lgs. n. 270/1999, il Collegio ritiene opportuno che tale gestione vada, allo stato, lasciata agli amministratori stessi della società, i quali, **in applicazione del disposto dell'art. 167 L.F., richiamato dall'art. 18 D.Lgs. 270/1999, la eserciteranno sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale.**

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 1 ss. D.Lgs. n. 270/1999,

dichiara

lo stato di insolvenza di **MIGLIORE S.p.a.** - in persona del Consigliere delegato sig. Beppe Migliore, nato a Palermo, il 22.08.1980, residente in Palermo, Via Gen. Antonio Scavo, n. 26 -, con sede legale in Palermo, Viale della Regione Siciliana, n. 4408, partita IVA 00104840822, iscritta nel Registro delle imprese con il R.E.A. n. PA 59134;

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Claudia Turco e Commissario Giudiziale il Prof. Corrado Vergara, con studio in Palermo, Via Marchese Ugo, n. 74;

ordina

alla Migliore S.p.A. di depositare i bilanci e le scritture contabili entro due giorni;

fissa

per il giorno 25.05.2012, ore 19.00 nei locali del Tribunale di Palermo, Palazzo di Giustizia, dinanzi al predetto Giudice delegato, l'adunanza per l'esame dello stato passivo;

assegna

ai creditori ed ai terzi titolari di diritti reali o personali su cose in possesso di Migliore s.p.a. il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione;

dispone

che la gestione dell'impresa, sino al decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, ovvero sino al decreto che dichiara il fallimento, sia affidata agli amministratori della società, che la eserciteranno sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale;

ordina

che la presente sentenza sia comunicata, pubblicata e affissa ai sensi degli artt. 8 e 94 D.l.gs. n. 270/1999 e 17 L.F., nonché comunicata, entro tre giorni, al Ministro dello Sviluppo Economico.

Così deciso in Palermo, il 1 giugno 2012

Il Giudice delegato

Dott.ssa Claudia Turco



Il Presidente

Dott. Antonio Novara





Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a

MIGLIORE BEPPE N.PA 22.08.80 NQ IN ATTI

SCAVO ANTONIO GENERALE VIA, 26

PALERMO

Consegnandola a persona qualificatasi per:

lo stesso

Petello Roberto Carlo

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti _____

segretaria/o ivi addetta/o _____

il collega di studio _____

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

il portiere _____

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'art.139 co.2, in busta chiusa ho trascritto il n°. di cronologico dell'atto e il relativo destinatario

Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affisso avviso alla porta (art.140 cpc). Spedito Avviso

Spedizione Raccomandata N°. _____

Cronologico/Progr./Totale

003986 000001/2

Registro

S02/2012

Data Richiesta

08/06/2012

Udienza

25/10/12

Ufficio

TRIB. FALLIMENTARE

Sede

PA

Magist./Segr.

N° Reg. Gen.

3/12

Zona

36

A / BIS *COPIA*

Spese Postali €

+ Km =

Trasferta €

= TOTALE €

Firma del Portiere



Data

Palermo 28-06-2012

Ufficiale Giudiziario B3 / C1

Josanna